

Via Legnano, 5
26900 Lodi – Italy

tel +39 0371 420 001
fax +39 0371 420 001

simone@aliprandi.org
simone@pec.aliprandi.org

<https://aliprandi.org/>
<https://array.eu>

VAT No. /P. IVA 05871760962

Lodi, 7 novembre 2019

Spett.
Arpae – Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia-Romagna
Via Po, 5 – 40139 Bologna

via email

Progetto MISTRAL (Consulenza legale)

Report n. 1 – Analisi preliminare dei documenti di carattere legale e inquadramento generale delle questioni giuridiche

Scopo del presente report è quello di fornire un'analisi preliminare e un inquadramento generale delle questioni giuridiche emergenti nell'ambito del Progetto MISTRAL, nonché quello di suggerire le azioni più opportune.

Questo report è realizzato sulla base di un'analisi preliminare della documentazione sottopostami e sulla base di quanto emerso negli incontri con i responsabili del progetto tenuti il 31 luglio e il 4 settembre 2019.

1. Documenti di riferimento

Le attività del progetto si fondano su alcuni documenti che costituiscono le fonti principali per un inquadramento giuridico delle dinamiche del progetto. Di seguito vengono elencati i documenti principali oggetto delle mie verifiche con una sommaria descrizione e i riferimenti alle parti più rilevanti ai fini del mio intervento di consulenza.

1.a. Il Grant Agreement

È il documento cronologicamente più antico e regola il rapporto tra l'Unione Europea (ente che eroga il finanziamento) e i soggetti affidatari (i partner del progetto, con capofila il CINECA), definendo nel dettaglio le condizioni necessarie per ottenere il finanziamento. A pag. 13 del documento viene indicata come "Activity 4" la definizione di una chiara Open Data Policy a cui conformare tutta l'attività di utilizzo e rilascio di dati e contenuti nell'ambito del progetto.

Il documento si divide in "General conditions" e "Special conditions"; le parti rilevanti in tema di proprietà intellettuale sono l'art. II.8 delle General Conditions (pag. 24) intitolato "Pre-existing rights and ownership of the results" e l'art. 11 delle Special Conditions (pag. 7) intitolato "Additional provisions on use of the results (including intellectual and industrial property rights)".

1.b. Il Mistral application form ("Part D")

È la proposta di progetto avanzata dal gruppo di soggetti pubblici e privati coinvolti (i cosiddetti partner di progetto, che poi costituiranno il consorzio). Definisce gli obiettivi del progetto, i tempi di realizzazione, le metodologie

Other Array Members:

Avv. Alberto Pianon
Ordine di Vicenza

Avv. Francesco Paolo Micozzi
Ordine di Cagliari

Avv. Giovanni Battista Gallus
Ordine di Cagliari

Avv. Guglielmo Troiano
Ordine di Milano

Avv. Carlo Piana
Ordine di Milano

applicate, le ricadute che esso avrà sulla comunità. Non contiene specifici riferimenti al tema della proprietà intellettuale sui risultati del progetto.

Il documento riporta vari allegati ("annex"). I più rilevanti sono "Annex 10: Activities", che descrive le attività che dovranno essere pianificate e portate a termine nell'ambito del progetto, e "Annex 11: Coordination Management", che chiarisce i ruoli e le responsabilità dei vari partner del progetto. Il secondo non entra espressamente nel merito della gestione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati del progetto; mentre il primo indica come attività n. 4 la definizione di una Open Data Policy per tutto il progetto.

1.c. Il Mistral Consortium Agreement

È l'accordo tra i partner del progetto mirato alla gestione delle attività e dei finanziamenti e rappresenta il documento più importante. Si presenta come un contratto di consorzio ex articolo 2602 Codice Civile, norma che definisce il contratto di consorzio come il contratto con cui "più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese." La Section 8 (pag. 18) si occupa specificamente del tema della proprietà intellettuale, come vedremo più nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

1.d. C.U.S.T.O.M.E.R.

Il documento "Condizioni Unificate e Sistemi Tariffari Orientati alle Meteo-Risorse (C.U.S.T.O.M.E.R.)" risale al 2011 e al suo interno sono stabiliti i termini d'uso dei dati raccolti e messi a disposizione dall'Aeronautica Militare. Non prevede un termine temporale e non è mai stato formalmente risolto dalle parti. Tuttavia incide su un campo d'azione sostanzialmente coincidente con quello del successivo Accordo LAMI, dunque rimane da verificare se lo si possa considerare implicitamente superato dall'accordo LAMI (che nell'ultima versione risale al 2018).

1.e. Accordo LAMI

L'Accordo LAMI (Limited Area Model Italy) è un accordo tra Arpae Emilia-Romagna, Arpa Piemonte e Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare per l'applicazione in Italia del modello meteorologico COSMO, sviluppato dall'omonimo consorzio europeo. Grazie a questo accordo, Arpae è membro del consorzio COSMO e partecipa con una sua quota di forza lavoro e quindi ha diritto all'utilizzo del modello stesso a fini commerciali. L'accordo è stato sottoscritto ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 e la sua versione più recente è del 2018. Le parti di questo documento rilevanti in tema di riutilizzo dei dati sono l'art. 3.5 e l'art. 9 che commenteremo più avanti.

2. Rapporto tra partner del progetto e gestione della proprietà intellettuale

È emersa la necessità di verificare se e come viene trattato il tema dei diritti di proprietà intellettuale sia a livello interno (tra i partner del progetto) sia in ottica di riutilizzo di dati di terzi e di rilascio di dati al pubblico. Di seguito riporto alcune considerazioni basate su quanto si può dedurre dalla lettura dei vari documenti di cui al punto precedente e in particolare del Grant Agreement e del Consortium Agreement.

2.a. Che tipo di consorzio si è creato?

Innanzitutto è utile richiamare la distinzione, prevista dall'ordinamento italiano, tra consorzio interno e consorzio esterno. Nel primo caso l'organizzazione comune non ha effetti nei confronti dei terzi – clienti, fornitori, consumatori – e ciascuna impresa mantiene la propria individualità e agisce nel proprio interesse, pur essendoci un organo che detiene la direzione

dell'organizzazione. Nel caso di un consorzio esterno, diversamente, l'ente viene riconosciuto anche all'esterno, ha organi di amministrazione e rappresentanza legale che rispondono nei confronti dei terzi e ha autonomia patrimoniale, cioè un patrimonio comune che risponde delle obbligazioni assunte nell'interesse del consorzio. L'atto costitutivo ed ogni altro atto successivo del consorzio esterno devono essere iscritti nel Registro Imprese e sono pubblici.

La partnership creata con il Consortium Agreement ai fini del progetto MISTRAL configura pienamente un consorzio interno, dal momento che non è prevista l'istituzione di un ente con autonomo codice fiscale e partita iva, e non è stato costituito un organo di amministrazione. Da un punto di vista legale, ogni azione e ogni responsabilità viene dunque assunta non dal consorzio bensì dai singoli partner, pur nei vincoli e negli scopi comuni stabiliti dal Consortium Agreement.

2.b. Quale definizione per "outputs"?

Nella lettura dei documenti di cui al punto 1 ci si pone il dubbio su cosa debba realmente intendersi per "outputs del progetto". Nel Consortium Agreement si parla più volte di PROJECT RESULTS (con carattere maiuscolo, forma che solitamente sottintende una pregressa definizione) senza però che sia fornita una chiara definizione. Anche l'Annex 10 del Mistral application form descrive le attività ("activities") che dovranno essere pianificate e portate a termine nell'ambito del progetto; ma a ben vedere non definisce con chiarezza quali debbano essere i risultati del progetto.

Ci si pone quindi il dubbio se eventuali prodotti originali (come software, banche dati, modelli previsionali, immagini, diagrammi, infografiche, testi) realizzati nell'ambito del progetto debbano essere poi consegnati all'UE in quanto finanziatrice del progetto, o in alternativa messi a disposizione del pubblico, o semplicemente utilizzati internamente dai partner limitatamente alle attività del progetto.

Al di là di una mera esegesi delle definizioni di "outputs" o di "project results" fornite dai documenti, in generale una maggiore chiarezza tra i partner in merito a quali debbano essere gli outputs del progetto e soprattutto su quali servizi e contenuti dovranno rimanere attivi e disponibili anche oltre la fine del progetto è fondamentale per poter ragionare in ottica di lungo periodo e porre in essere investimenti che abbiano una ricaduta non solo sui partner ma anche sulla comunità dei fruitori degli outputs del progetto. Qualora gli outputs fossero dei contenuti "statici" (esempio: un libro, una raccolta di infografiche, dei video divulgativi) essi potrebbero semplicemente essere pubblicati e resi disponibili con una licenza d'uso, che li accompagnerebbe per tutta la durata dei diritti di utilizzazione; qualora invece gli outputs richiedessero per loro natura una costante attività di mantenimento e aggiornamento, è necessario prevedere specifiche azioni e individuare i responsabili di tali azioni con un'ottica di lungo periodo.

2.c. Sfruttamento commerciale degli outputs del progetto da parte di alcuni partner del progetto

Mi è stata segnalata l'intenzione da parte di alcuni partner del progetto di fornire servizi commerciali basati sugli outputs del progetto, come ad esempio servizi di consulenza, di customizzazione, di formazione. In mancanza di un ente con proprio autonomo codice fiscale o partita IVA, diventerebbe problematico offrire sul mercato questo tipo di servizi; quindi dovrebbero essere i singoli partner ad occuparsene. Di conseguenza è necessario verificare che ciò sia compreso e accettato da tutti i partner e che possibilmente sia chiarito per iscritto nel Consortium Agreement o in altro apposito documento, soprattutto nell'ottica futura di una conclusione del progetto e della partnership tra i soggetti coinvolti.

Su questo aspetto, c'è comunque da dire che la scelta del consorzio di applicare una licensing policy con approccio "open" già si volge nella direzione di consentire forme di riutilizzo degli outputs del progetto potenzialmente anche di natura commerciale, sia da parte degli stessi partner del progetto sia da parte di altri soggetti. Tuttavia, la licensing policy avrebbe effetto più che altro sui prodotti intellettuali generati e diffusi dal progetto; attività diverse qualificabili più come servizi (ad esempio, l'organizzazione di un workshop o la fornitura di

assistenza/consulenza sui prodotti diffusi) necessiterebbero una gestione fiscale e contabile da parte di un ente specifico, che non deve essere necessariamente un consorzio esterno ma può essere anche uno dei partner del progetto. Tuttavia, eventuali scelte in questa direzione andrebbero definite e chiarite per iscritto; al contrario, i documenti ad oggi sottoscritti risultano totalmente carenti su questi aspetti.

2.d. La proprietà intellettuale nel Grant Agreement

- General conditions

Il tema della proprietà intellettuale viene trattato a pag. 24, nell'art. II.8 intitolato "Pre-existing rights and ownership of the results" nel quale sono chiariti gli aspetti della proprietà dei risultati la quale rimane dei partner del progetto salvo diversa pattuizione (art. II.8.1), della gestione dei diritti pre-esistenti alla stipula dell'accordo (art. II.8.2), della eventuale cessione a favore dell'Agenzia dei diritti di utilizzo sui risultati e sui materiali pre-esistenti.

- Special Conditions

L'articolo II.8 delle General Conditions richiama la possibilità che ulteriori diritti di utilizzo possano essere previsti dalle Special Conditions. E infatti a pag. 7 (art. 11) delle Special Conditions vengono fornite sinteticamente disposizioni aggiuntive sull'uso dei risultati del progetto.

Tutte queste disposizioni dovranno essere oggetto di attenta analisi e interpretazione, sia ai fini della predisposizione di una licensing policy per gli outputs del progetto sia ai fini della redazione/sottoscrizione di altri accordi integrativi tra i partner. Su questi aspetti si rimanda più specificamente ai prossimi report.

2.e. La proprietà intellettuale nel Consortium Agreement

La Section 8 del Consortium Agreement (pag. 18) è intitolata "Results" e si occupa del tema della proprietà intellettuale, dapprima stabilendo laconicamente che i risultati del progetto rimangono del soggetto che li ha generati, successivamente (Section 8.2) rimandando all'art. II.8 delle General Conditions del Grant Agreement per quanto riguarda la titolarità comune ("joint ownership"). Prosegue poi con un addendum di fondamentale importanza che stabilisce come debbano comportarsi i partner nell'utilizzo dei materiali "co-owned" a seconda che si tratti di utilizzi non commerciali a fini di ricerca oppure di utilizzi di altra natura.

La Section 8.3 si occupa dell'eventuale trasferimento della titolarità dei risultati anche a soggetti esterni al consorzio. Infine la Section 8.4 si occupa della disseminazione dei risultati, facendo un rimando al già citato Art. II.7 delle General Conditions del Grant Agreement, il quale però si occupa di tutt'altro. Si ipotizza un errore di battitura, e nello stesso tempo non si riesce a ipotizzare quale fosse il riferimento corretto dato che in tutte le General Conditions del Grant Agreement non si trova un riferimento al concetto di "disseminazione".

2.f. La proprietà intellettuale nell'Accordo LAMI

L'art. 3.5 dell'Accordo LAMI stabilisce che "i prodotti realizzati autonomamente da ciascuna Parte, attraverso le capacità conseguite in virtù del presente accordo, restano sottoposti alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti di appartenenza."

L'art. 9 stabilisce invece che "le parti si impegnano a utilizzare i dati oggetto della convenzione esclusivamente per i rispettivi compiti d'istituto e in applicazione degli accordi internazionali in vigore, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti di appartenenza."

In particolare l'art. 9 risulta di difficile interpretazione e contraddittorio (il punto 5 prima parla di proprietà intellettuale congiunta e poi impone che il titolare, in caso di utilizzo, chieda il permesso alle altre parti).

Bisogna poi tenere in considerazione la prima premessa che compare a pag. 3 in cui si sottolinea che "A.M. fa parte di ECOMET, Gruppo di Interesse europeo, formato nel 1995, dai Servizi Meteorologici Nazionali per consentire la commercializzazione dei prodotti meteorologici in modo condiviso e compatibile con le regole di mercato stabilite dall'Ue".

3. Eventuale prosecuzione del servizio oltre la fine del progetto

3.a. Il consorzio interno e i relativi problemi nella gestione della proprietà intellettuale

Dal momento che il progetto non prevede la creazione di un consorzio esterno, si pone un problema di titolarità di tali diritti e, di conseguenza, di responsabilità nella gestione degli stessi, specialmente nell'ottica degli utilizzatori degli outputs del progetto e nell'ottica di una prosecuzione del servizio online oltre la conclusione del progetto (prevista per il 31 ottobre 2020). Potrebbero infatti crearsi – a posteriori – complicazioni anche sul piano della gestione dei diritti di proprietà intellettuale, specialmente quando il progetto sarà concluso, e dunque i partner torneranno ad agire autonomamente e senza più vincoli nei confronti degli altri partner derivanti dal Consortium Agreement, ma nello stesso tempo gli outputs del progetto continueranno a circolare e ad essere utilizzati: chi sarebbe davvero l'ente titolare dei diritti sugli outputs e quindi il loro licenziante? A chi si dovrebbe riconoscere l'attribuzione della titolarità dei diritti? A chi si dovrebbero richiedere le licenze/autorizzazioni per l'utilizzo/sfruttamento degli outputs del progetto? Inoltre, come già sottolineato, qualora tra gli outputs del progetto vi fossero servizi che richiedono un costante aggiornamento e mantenimento, in quali termini i partner del progetto se ne dovranno fare carico dopo il 31 ottobre 2020?

3.b. Il futuro del progetto dopo il 31 ottobre 2020

Normalmente, quando si sceglie la strada del consorzio interno, gli aspetti descritti nel paragrafo precedente dovrebbero essere trattati e chiariti molto dettagliatamente e scrupolosamente già nel Consortium Agreement. È infatti fondamentale che i partner del progetto si accordino fin dall'inizio su come dovrà essere gestita la proprietà intellettuale degli outputs del progetto anche dopo la data di fine del progetto; in particolar modo per un progetto come MISTRAL che mira alla creazione di un servizio web di raccolta e diffusione dati meteo destinato a sopravvivere e a rimanere pienamente funzionante anche dopo quella data, e verosimilmente destinato a essere poi assorbito/integrato in qualche altro progetto di più ampio respiro.

Purtroppo sotto questo punto di vista sia il Grant Agreement sia il Consortium Agreement risultano carenti; non vi si riscontrano chiare indicazioni sul futuro del progetto oltre la data del 31 ottobre 2020. Dalla lettura dei due documenti, i partner sembrano unicamente vincolati a collaborare per la durata del progetto e, alla sua conclusione, a consegnare i risultati (con tutte le incertezze sul concetto di "risultati" che abbiamo descritto poco sopra), senza però avere alcun vincolo reciproco sul mantenimento e gestione dei servizi realizzati come outputs del progetto (software, banche dati, modelli, sito web, etc.). Ciò ovviamente vanificherebbe buona parte degli sforzi profusi e va contro le reali intenzioni dei partner del progetto (per come mi sono state comunicate durante i primi incontri).

Lo scenario più pessimistico che ne potrebbe derivare è che, in mancanza di vincoli contrattuali chiari, uno partner, una volta concluso il progetto, possa decidere di non contribuire più al mantenimento degli outputs del progetto e di applicare un regime di proprietà intellettuale non più *open* alle componenti su cui esso stesso detiene i diritti di utilizzazione.

3.c. La necessità di un agreement integrativo

Come da me già prospettato, una delle soluzioni potrebbe essere quella di creare un consorzio esterno, cioè un ente con una propria autonomia patrimoniale e una propria struttura

organizzativa. Tale soluzione, a mio avviso eccedente rispetto alle reali esigenze, è stata considerata fin da subito impraticabile per varie ragioni (tempi troppo lunghi, costi troppo elevati, impedimenti burocratico-amministrativi) e quindi scartata con una certa risolutezza da parte di tutti i partner.

A mio avviso, la soluzione più praticabile resta quella della redazione di un agreement integrativo, che vada a completare e integrare l'esistente Consortium Agreement; un accordo nel quale si definiscano i termini della collaborazione tra i partner anche dopo la conclusione del progetto e nel quale chiarire in particolar modo la gestione della proprietà intellettuale sugli outputs del progetto post-ottobre 2020. Una prima bozza di questo agreement integrativo potrebbe essere predisposta dal dipartimento legale del partner capofila e poi condivisa con gli altri partner del progetto per raccogliere commenti e proposte di modifica. In linea con le mie competenze e con quanto previsto nel mio incarico, io potrei occuparmi delle sezioni relative alla proprietà intellettuale, che verranno concepite nell'ottica di garantire l'apertura e la disponibilità al pubblico degli outputs sul lungo periodo. La bozza definitiva che così ne uscirebbe dovrebbe essere comunque sottoscritta da tutti i partner entro la fine del progetto.

4. Azioni suggerite

A) Procedere ad un'attenta analisi e interpretazione dei documenti che mostrano passaggi non del tutto chiari e, possibilmente, arrivare a un definitivo chiarimento, se necessario anche coinvolgendo gli altri firmatari dei documenti per ottenere accordi integrativi e permessi espliciti (esempio: Aeronautica Militare per l'accordo LAMI).

B) Condurre al più presto consultazioni tra tutti i partner del progetto al fine di trovare un consenso unanime sui servizi e sui contenuti da mantenere operativi anche oltre il 31 ottobre 2020.

C) Preallertare gli uffici legali dei partner in vista della redazione di un agreement integrativo, esponendo loro quanto emerso nelle consultazioni di cui al punto precedente.

D) Redigere e sottoscrivere un agreement integrativo in merito al futuro del progetto e dei relativi outputs oltre la data di conclusione del progetto.

(Avv. Simone Aliprandi)

